



35495/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO	DE MAIO	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. ALDO	GRASSI	Consigliere	del 6/VII/07
2. " CIRO	PETTI	Consigliere	SENTENZA
3. " AMEDEO	FRANCO	Consigliere	N. 2015
4. " GIULIO	SARNO	Consigliere	R.G.N. 4126/'07

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

TRAMONTI ROBERTO, nato a Greve in Chianti il 15 Giugno 1954;

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 6/VII/'06;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

Udita la relazione fatta dal Cons. Grassi;

Udito il P. M., in persona del S. Procuratore Generale dott. V. Meloni, il

quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Osserva


Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Firenze datata 6/V/'05, Roberto Tramonti veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena complessiva di € 10.780,00 di ammenda, di cui € 380,00 in sostituzione di quella di 10 giorni d'arresto, quale colpevole del reato previsto dall'art. 163 D.Lgs. 29/X/'99, n. 490, del quale era chiamato a rispondere per avere, quale proprietario di un terreno sito in località Ricciuto del Comune di Greve in Chianti, sul quale si erano insediate formazioni arbustive ed arboree a seguito dello stato di abbandono in cui versava da oltre quindici anni, eseguito o fatto eseguire su di esso, da considerarsi ormai assimilato a bosco e, dunque, sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale, senza autorizzazione, movimenti di terra in un'estensione di circa mq. 180, con conseguente sradicamento di diciotto ceppaie e piante forestali, come accertato il 14/III/'03.

Affermava, il Giudice di primo grado, che la responsabilità penale dell'imputato, in ordine al reato ascrittogli, era provata dagli accertamenti e dalle dichiarazioni del verbalizzante Patrizio Ratano, in servizio presso la stazione di Greve in Chianti del Corpo forestale dello Stato e che la tesi difensiva, secondo cui al fatto sarebbe stata da applicare la L. Reg. Toscana n. 39/'00 la quale agli artt. 42 co. 1, 82 e 84 punisce con sanzione amministrativa il fatto di cui in rubrica, andava disattesa perché a norma dell'art. 9 co. 2 L. 24/XI/'81, n. 689, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale ed da una legge regionale con sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la legge penale.

Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione per chiedere di essere assolto, dalla contravvenzione contestatagli, non rispondendo a realtà che il terreno "*de quo*" fosse in stato di abbandono e dovendo, invece, considerarsi che le piante di roverelle e di acero campestre venivano usate per la coltivazione dei vigneti; in subordine sosteneva che, in ogni caso, per il principio di specialità, il fatto avrebbe dovuto essere considerato punibile con sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 42, 82 ed 84 della L. Reg. Toscana n. 39/'00.

La Corte d'Appello di Firenze confermava, con sentenza del 6/VII/'06, la decisione impugnata affermando e ritenendo, fra l'altro e per quello che in questa sede rileva:

- a) la non applicabilità, al fatto in questione, della L. Reg. Toscana 21/III/'00, n. 39, essendo "*ius receptum*" che qualora una norma regionale assoggetti a sanzione amministrativa una condotta integrante anche estremi di reato, si è in presenza di un conflitto che l'ordinamento giuridico ha risolto esplicitamente dettando il principio contenuto nell'art. 9 co. 2 L. 689/'81, secondo cui si applica, in ogni caso, la norma penale;
- b) lo stato di abbandono del terreno di che trattasi desumibile dalle dichiarazioni e dai rilevamenti del verbalizzante Ratano, oltre che dalle esplicite foto in atti dalle quali era dato evincere quanto estesi ed intricati fossero gli sviluppi della vegetazione;
- c) il consistente numero -diciotto ceppaie e piante forestali- di alberi abbattuti, rilevante in senso fisico, oltre che estetico.



Avverso la sentenza di appello il Tramonti ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.

Deduce, in particolare, il ricorrente:

- I. che a norma dell'art. 9 co. 2 L. 24/XI/81, n. 689, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province di Trento e Bolzano che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali;
- II. che il fatto contestatogli trova sanzione nell'art. 163 D.Lgs. 490/99 il quale, per individuare la pena, fa riferimento all'art. 20 L. 47/85 che, aprendosi con la dizione "*salvo che il fatto costituisca più grave reato...*", costituirebbe una norma penale residuale applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali;
- III. che il terreno in questione sarebbe stato illegittimamente qualificato come bosco ed in stato di abbandono da oltre quindici anni, sulla sola scorta delle dichiarazioni del verbalizzante Ratano il quale si sarebbe limitato a descrivere lo stato e l'età delle piante sradicate, senza considerare che il vicino De Blasi aveva insistentemente chiesto l'abbattimento degli alberi di che trattasi perché creavano ombra sulle proprie viti.

Motivi della decisione

Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente -a mente dell'art. 616 c.p.p.- al pagamento delle spese processuali.


Questa Corte ha statuito, con giurisprudenza costante, che quando uno stesso fatto sia punito da una disposizione penale come reato e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano come illecito amministrativo, trova applicazione l'art. 9 co. 2 L. 24/XI/81, n. 689, a norma del quale è irrogabile la sola sanzione penale, senza possibilità di cumulo con la sanzione amministrativa.

Tale divieto di cumulo è derogabile solo in virtù di espressa disposizione di legge, emanabile anche da parte dei detti Enti territoriali (v. conf. Cass. Sez. III pen., 13/IV/00, n. 4792 e 3/XII/93, Stroppa).

L'espressione "*salvo che quest'ultima (la norma penale) sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali*", contenuta nell'ultima parte dell'art. 9 co. 2 L. 689/81, non soccorre nella fattispecie in esame in quanto il fatto contestato al Tramonti era previsto e punito dall'art. 163 D.Lgs. 490/99 ed il rinvio "*quoad poenam*" all'art. 20 L. 47/85 non significa che detta norma penale fosse applicabile in mancanza di altre disposizioni penali.

Lo stato di abbandono del terreno e la qualifica di bosco ad esso data in sede di merito appaiono sorretti da motivazione incensurabile, in questa sede, perché adeguata, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.

La nozione di territorio coperto da bosco, ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico, non assume portata riduttiva ed in essa rientrano anzitutto i boschi in senso naturalistico.



I Giudici di merito hanno ritenuto boschivo il terreno di che trattasi alla luce della folta ed incolta vegetazione in esso esistente, rilevata anche dalle foto in atti, nonché del tipo di piante che erano state tagliate e degli accertamenti condotti dal Corpo forestale dello Stato.


P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso proposto da Roberto Tramonti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 6/VII/06 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 Luglio 2007.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

